



Provincia di Matera

Area V° Edilizia

Servizio Amministrativo Area Tecnica

Telefono 0835306302

Via Ridola, 60 - 75100 Matera C.F. 80000970774

**DISCIPLINARE - CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
PER LA FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI PER GLI ISTITUTI SUPERIORI DI SECONDO
GRADO DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI MATERA PER L'ANNO SCOLASTICO
2025/2026**

Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 - comma 1 lettera b) del D. Lgs. 36/2023. Trattativa Diretta (R.d.O.)
tramite la piattaforma E-Procurement del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);



ART. 1 – Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la fornitura e la consegna al piano di arredi scolastici per gli Istituti superiori di secondo grado di competenza della Provincia di Matera. Sono quindi comprese tutte le operazioni, di approvvigionamento, trasporto, montaggio e installazione ad ogni piano dell'edificio scolastico nonché quant'altro necessario a rendere gli arredi oggetto del presente appalto perfettamente funzionanti, usufruibile e rispondenti alle normative vigenti. Al termine dell'installazione la ditta dovrà fornire tutta la documentazione attestante la corretta esecuzione delle operazioni di montaggio oltre alla documentazione attestante la rispondenza alle norme dei materiali che dovranno essere completi di certificati di conformità, manuali di uso e manutenzione e quanto altro necessario.

ART.2 – Individuazione e caratteristiche delle forniture

Gli arredi devono essere consegnati al piano degli istituti scolastici indicati da questo Ente di cui all'allegato "A". Gli arredi oggetto del presente appalto sono i seguenti:

	Tipo e descrizione degli arredi scolastici	Codice Articolo	colore	Quantità
1	Banco monoposto senza sottopiano e senza gancio laterale cm. 70X50X82h grandezza 7	630ECO-GR.7	AVORIO	35
2	Sedia per banco in faggio rinforzata seduta cm 40x42x51h grandezza 7	507T25-GR.7	Faggio naturale	73
3	Tavolo da disegno 120x80x80 piano in bilaminato bianco	SA780	Grigio RAL 7001	15
4	Cattedra con due cassetti pannello frontale e laterale in faggio cm. 140x70x76 h	278	AVORIO	10

Il telaio degli arredi in metallo tubolare (banco, sedia allievo, cattedra,) dovrà essere di colore grigio metallizzato. Il piano di banchi e cattedre dovrà essere color avorio mentre il piano di sedie per banchi e cattedre dovrà essere di faggio.

Gli arredi dovranno rispettare i CAM (Criteri Ambientali Minimi) previsti dalla normativa vigente (D.M. 23.06.2022) e devono essere conformi alle vigenti norme in materia di sicurezza CEE vigenti, con particolare riferimento alle norme del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

Tutti gli arredi devono essere realizzati con materiali di prima qualità e a perfetta regola d'arte.

ART.3 – Importo

L'importo presunto della fornitura e consegna degli arredi al piano degli Istituti superiori secondari di competenza della Provincia di Matera è **pari ad Euro 9.972,00 al netto dell'I.V.A. e, comprensivi di € 200,00 per oneri della sicurezza.**

ART. 4 – Modalità di aggiudicazione - formulazione dell'offerta economica

L'aggiudicazione della fornitura avverrà con la valutazione della Trattativa Diretta dell'offerta al prezzo più basso, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023. Si precisa che, in ogni caso, l'Ente si riserva di non precedere all'aggiudicazione nel caso in cui non si dovesse ritenere congrua l'offerta o la stessa non fosse rispondente alle forniture richieste, o per nuove o mutate esigenze o nel caso di attivazione delle convenzioni Consip S.p.A. relative all'oggetto della gara. In caso di economie derivanti da piccoli adattamenti del contratto in corso di esecuzione, l'Amministrazione potrà chiedere ulteriori quantità delle forniture richieste ai medesimi prezzi offerti.

L'offerta dovrà pervenire entro e non oltre 5 giorni dall'inoltro della Trattativa Diretta tramite la piattaforma E-Procurement del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).

ART. 5 Aggiudicazione della fornitura

Il prezzo offerto rimane valido per tutta la durata del contratto e, pertanto, non è previsto nessun adeguamento prezzi. Il prezzo complessivo indicato dal concorrente deve intendersi comprensivo degli oneri della sicurezza (art. 108 comma 9 del D. Lgs. n. 36/2023). Saranno escluse le imprese che dovessero dichiarare che le offerte sono assoggettate a brevetti o casi analoghi protetti. L'offerta economica sarà a corpo, secondo le quantità, le specifiche tecniche prescritte nel presente Capitolato. La fornitura è soggetta all'osservanza delle norme contenute nel presente capitolato speciale, nel D. Lgs. n. 36/2023, nonché della vigente disciplina

in materia di contabilità di Stato, appalti e fornitura di cui al R.D. n. 2440/1923 (per quanto in vigore ed applicabile) e ss.mm.ii. per quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare. La fornitura potrà variare in più o in meno all'interno dei 6/5 per effetto delle variazioni nelle rispettive quantità e ciò tanto in via assoluta, quanto nelle reciproche proporzioni, senza che l'affidatario possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel presente Disciplinare.

L'offerta dovrà contenere, oltre a quanto previsto nel Capitolato tecnico della presente Trattativa Diretta, a pena di esclusione, la dichiarazione firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa concorrente contenente:

a) l'impegno del concorrente a nominare un referente/responsabile tecnico della fornitura ed a fornire alla stazione appaltante i recapiti telefonici e fax dello stesso. Tale figura dovrà essere garantita per tutta la durata del contratto e dovrà svolgere le seguenti attività:

1. supervisione, controllo e coordinamento di tutte le fasi della fornitura ed installazione;
2. rispetto delle prestazioni e dei tempi di consegna ed allestimento previsti e richiesti;
3. risoluzione e gestione di tutte le criticità e reclami sollevati da parte delle scuole;

attestazione di conformità ai marchi CEE e delle certificazioni di Qualità richieste dal presente capitolato.

ART. 6 – Consegna degli arredi

Gli arredi dovranno essere consegnati inderogabilmente entro **30 giorni successivi dalla stipula** (anno scolastico 2025/2026) e comunque secondo le esigenze espresse dalle singole segreterie scolastiche. In allegato viene fornito l'elenco degli Istituti scolastici di destinazione degli arredi. Il fabbisogno per istituto sarà dettagliato in seguito all'aggiudicazione.

I montaggi dovranno essere eseguiti secondo perfetta regola d'arte, tramite idonei supporti di ferramenta (Es: tasselli, viti, bulloni, ecc.) e con sistemi volta per volta adeguati ad assicurare la perfetta tenuta sulla base delle pareti esistenti, tali da garantire quindi il fissaggio in condizioni di assoluta sicurezza. La responsabilità della posa in opera in sede attuativa resta in capo al Fornitore che dovrà allegare ad ogni singola fattura una **Certificazione di regolare posa in opera**, contenente anche l'indicazione dei carichi massimi ammissibili ove necessario.

La quantità e la corrispondenza degli arredi consegnati a quanto richiesto nel dettaglio per ogni Istituto, ivi compresa la regolarità dei lavori accessori di montaggio, saranno accertate da ogni singola istituzione scolastica che può provvedervi anche in un momento successivo alla consegna, entro 3 (tre) giorni dalla consegna.

Gli arredi difformi per qualità e caratteristiche ovvero eccedenti rispetto alle quantità ordinate, rilevate all'atto della consegna, possono essere rifiutate dall'istituzione scolastica, con obbligo del Fornitore di provvedere al loro contestuale ritiro e sostituzione, senza ulteriori oneri per l'Amministrazione.

Le difformità e/o eccedenze, rilevate nei dieci giorni naturali e consecutivi dalla consegna, devono essere riparate dal Fornitore - salvo che l'Amministrazione non intenda trattenere la merce, eventualmente concordando una riduzione o un aumento di prezzo - a sue totali spese. In tal caso l'Amministrazione Contraente attiva le pratiche di reso, chiedendo per iscritto il ritiro degli articoli eccedenti o la sostituzione di quelli difformi, che deve avvenire entro 5 gg di calendario.

ART.7 – Stipulazione del contratto

Il contratto di fornitura ed allestimento di arredi si intenderà validamente perfezionato al momento in cui il Documento di stipula firmato digitalmente viene caricato a sistema (art. 52 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione).

ART. 8 – Documenti facenti parte del contratto

Il presente Capitolato speciale d'appalto formerà parte integrante del contratto d'appalto.

ART.8 bis- D.U.V.R.I. (Documento di valutazione dei rischi)

Il presente capitolato riguarda sia mere forniture di beni (tipologia prevista dall'art.26 comma 3 bis del D.Lgs.n.81/2008) sia l'allestimento di una parte degli stessi presso i plessi scolastici (es: armadi, lavagne, ecc.). Conseguentemente, in via preliminare e precauzionale, si indicano le possibili "interferenze" afferenti alle attività di seguito elencate, oggetto di D.U.V.R.I. che l'impresa aggiudicataria sarà tenuta a presentare

- Servizio di trasporto e consegna: consegna presso i plessi scolastici indicati di cui all'allegato A



- Servizio di allestimento: montaggio di parte degli arredi scolastici e tutte le ulteriori azioni necessarie per la messa in opera degli arredi;
- Verifica e collaudo;
- Servizio di trasporto imballaggi: il trasporto all'esterno del luogo di montaggio di eventuali rifiuti e/o imballaggi non più utili;

Potrebbero, inoltre, verificarsi rischi derivanti da:

- esecuzione della fornitura durante l'orario di lavoro del personale dipendente della scuola o eventualmente di studenti;
- eventuale compresenza eventuale di lavoratori di altre ditte che eseguono lavorazioni per conto della stessa scuola o per altri committenti;
- movimento/transito di mezzi;
- eventuali interruzioni di energia elettrica;
- utilizzo di attrezzature e macchinari di proprietà della scuola;
- rischio di scivolamenti (pavimenti, scale, piani inclinati, rampe, ecc.);
- possibile utilizzo dei servizi igienici della scuola.

ART. 9– Spese contrattuali

Le spese, imposte e tasse relative al contratto, nessuna esclusa, saranno a carico dell'affidatario.

ART.10 – Fallimento dell'Affidatario o morte del titolare

L'Affidatario si obbliga per sé, per i suoi eredi ed aventi causa. In caso di fallimento dell'Affidatario, l'Amministrazione provvederà alla revoca dell'appalto.

In caso di morte del titolare di ditta individuale, sarà facoltà dell'Amministrazione scegliere, nei confronti degli eredi ed aventi causa, tra la continuazione o recesso del contratto.

ART.11– Domicilio e Foro competente

Il domicilio ad ogni effetto di legge viene eletto dai contraenti presso l'Amministrazione Provinciale di Matera. Per ogni controversia che dovesse insorgere e non risolta in accordo bonario, il foro competente sarà esclusivamente quello di Matera.

ART.12 – Cauzione definitiva

Stante la necessità di provvedere con urgenza alla fornitura in oggetto per arredi e visti i termini ridotti concessi alle imprese invitate per la presentazione delle offerte, al fine di non aggravare il procedimento, si ritiene di non richiedere la cauzione provvisoria.

Ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023, l'aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria (denominata "garanzia definitiva") pari al 10% dell'importo aggiudicato al netto dell'IVA e con le modalità di cui all'art. 106 del citato decreto.

La garanzia è prestata, mediante fideiussione bancaria/polizza assicurativa, emessa da istituto autorizzato, o mediante fideiussione rilasciata da intermediari finanziari e secondo gli schemi di cui al DM 12 marzo 2004, n. 123, appositamente integrati. Essa è presentata in originale alla Provincia di Matera prima della formale sottoscrizione del contratto o della consegna in via d'urgenza del contratto e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia alla eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Cod. Civ., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Si applicano le riduzioni previste dall'art. 106 del D. Lgs. n. 36/2023 qualora ne ricorrano i requisiti.

Fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, la Provincia di Matera può, in qualsiasi momento, ritenere sul deposito cauzionale definitivo i crediti derivanti dal presente capitolato e dal relativo contratto, dandone comunicazione all'affidatario; quest'ultimo ha l'obbligo di reintegrare o ricostituire il deposito cauzionale stesso entro dieci giorni dalla notifica della comunicazione stessa.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza del Fornitore, il deposito cauzionale definitivo viene incamerato a titolo di penale, fatto salvo il diritto della Provincia di Matera al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La garanzia dovrà permanere fino alla durata del contratto e cessa di avere effetto solamente alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione rilasciato dalla Provincia di Matera (o a restituzione della



stessa) con la quale attesterà l'assenza o definizione di eventuale controversia o eccezione sorta durante l'esecuzione del contratto.

ART. 13 - Assicurazione a carico dell'impresa

Ai sensi dell'articolo 117 del D. Lgs. n. 36/2023, l'esecutore della fornitura è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre: polizza fideiussoria ai sensi secondo quanto sancito dal comma 1 del predetto art. 117; una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore che preveda anche una garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei forniture sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione, deve inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante ed essere efficace senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

L'impresa affidataria dovrà consegnare copia di specifica polizza assicurativa R.C.T. (già in possesso dell'impresa). La polizza dovrà comunque essere adeguata relativamente al tipo di fornitura oggetto del presente capitolato ed all'importo delle forniture previste, alle caratteristiche del luogo di consegna, periodo di validità e data di scadenza, il nome della Ditta. Qualora tali prescrizioni fossero incoerenti con il contratto ovvero del tutto mancanti, l'impresa dovrà a propria cura e spese provvedere a richiedere alla compagnia assicurativa specifica lettera contenente l'estensione/integrazione della polizza con gli elementi sopra indicati.

ART. 14 – Penalità

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per la fornitura di cui al precedente art. 6, verrà applicata, al fornitore con l'unica formalità della contestazione formale dell'addebito, una penale di €.100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi previsti, che verrà contabilizzata in detrazione ai pagamenti dovuti all'Affidatario o, in caso di insufficienza, sulla cauzione prestata.

L'importo complessivo della penale non potrà comunque essere superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo netto del contratto.

In ogni caso l'Amministrazione si riserva di fare eseguire da altri la mancata o incompleta fornitura richiesta all'aggiudicatario, con addebito delle spese relative direttamente sulle fatture emesse dall'aggiudicatario ovvero sulla cauzione definitivamente prestata.

L'applicazione della penale non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Amministrazione a causa dei ritardi.

ART.15– Pagamenti – obbligo di tracciabilità finanziaria

L'Affidatario ha diritto al pagamento del corrispettivo della fornitura di cui al presente appalto a decorrere dalla data di attestazione di regolare esecuzione. Il pagamento del corrispettivo avrà luogo entro 30 giorni dalla protocollazione della fattura. L'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e si impegna ad inserire negli eventuali contratti di subappalto e sub affidamento la clausola di tracciabilità finanziaria.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Matera della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART.16– Revisione prezzi

È esclusa qualsiasi revisione prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664 del Codice Civile.

ART. 17 – Cessione del contratto

Ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023, è vietata la cessione anche parziale del contratto. Si applica l'articolo 120 del D. Lgs. n. 36/2023 nei casi di cessione di azienda ed atti di trasformazione, fusione e scissione societaria.

ART. 18– Qualità dei materiali e dei componenti

I materiali e le parti componenti da impiegare per la fornitura dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio in rapporto alla funzione alla quale sono destinati.

In ogni caso i materiali e le parti componenti, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla Amministrazione.

Quando l'Amministrazione abbia rifiutato una qualsiasi parte come non atta all'impiego, l'Affidatario deve sostituirla con altra conforme alle caratteristiche volute.

Qualora i materiali o le parti componenti ricevute, in tutto od in parte siano dichiarate inaccettabili da parte dell'Amministrazione, l'Affidatario deve procedere a sua cura ed a sue spese al loro ritiro, senza responsabilità di sorta per l'Amministrazione in ordine allo stato di conservazione delle stesse.

ART 19 – Subappalto

Il subappalto è ammesso secondo le modalità ed i limiti previsti dall'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023.

ART. 20 – Esecuzione in danno

Qualora l'Affidatario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta, senza alcun ulteriore adempimento oltre la comunicazione formale, l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'Affidatario stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi e danni eventualmente derivanti all'Amministrazione. Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'Affidatario o in mancanza, sulla cauzione definitiva che dovrà in tale caso essere immediatamente reintegrata.

ART. 21– Periodo di garanzia

Il concorrente, **deve prestare specifica garanzia** in merito alla fornitura oggetto del presente capitolato per un periodo di almeno 24 mesi decorrenti dalla data del rilascio del certificato di regolare esecuzione. Tale periodo di garanzia obbligatorio potrà essere oggetto di modifica esclusivamente in aumento.

La garanzia deve comprendere il materiale sostituito e deve far proprie le garanzie rese dalle case produttrici degli apparati e dei materiali forniti.

ART. 22– Attestazione di regolare esecuzione

Successivamente all'emissione dell'attestato di regolare esecuzione emesso da parte del direttore dell'esecuzione e confermato dal R.U.P., si procede al pagamento del saldo delle forniture e prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto. L'attestazione di regolare esecuzione deve contenere dichiarazione di conformità a quanto previsto nei precedenti articoli 2, 6 e 18.

ART. 23– Responsabilità

L'Affidatario è responsabile nei confronti dei terzi e dell'Amministrazione per i danni derivanti dall'adempimento delle obbligazioni contrattuali.

È fatto conseguentemente obbligo all'Affidatario di mantenere l'Amministrazione sollevata e indenne contro azioni legali derivanti da richieste di terzi danneggiati. L'Affidatario è comunque tenuto a risarcire l'Amministrazione dal danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente Capitolato, ogni qualvolta venga accertato che tale danno si sia verificato in violazione alle direttive impartite dall'Amministrazione.

ART. 24 – Risoluzione del contratto

L'Amministrazione ha diritto di risolvere il contratto di diritto ex articolo 1456 del Codice Civile mediante semplice lettera raccomandata senza bisogno di messa in mora e di intervento dell'autorità giudiziaria, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione del contratto;
- b) stato di inosservanza dell'Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto;
- c) inosservanza per almeno due volte delle disposizioni, comunicate per iscritto, del responsabile del procedimento;



- d) manifesta incapacità nell'esecuzione dell'appalto;
- e) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- f) ritardo della fornitura senza giustificato motivo superiore a 5 giorni naturali e consecutivi;
- g) mancata conformità dei materiali alle prescrizioni tecniche di cui al presente Capitolato;
- h) cessione totale o parziale del contratto.

L'Affidatario deve in ogni caso risarcire all'Amministrazione qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dall'inadempienza dell'Affidatario stesso.

Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento di risoluzione del contratto o d'esecuzione d'ufficio può riguardare soltanto il risarcimento e non l'annullamento del provvedimento adottato dall'Amministrazione.

Costituisce altresì, causa di risoluzione del contratto, la violazione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi dell'art. 2 c. 3 del D.P.R. 16.4.2013 n. 62.

ART. 25 – Rinvio

Per tutto quanto non espressamente specificato nel presente Capitolato speciale d'appalto si fa riferimento alle norme vigenti.

ART. 26– Trattamento dei dati

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali relativi ai soggetti partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, anche con l'ausilio di mezzi informatici, limitatamente e per il tempo necessario alla gara. I dati verranno altresì pubblicati sul sito della provincia di Matera alla sezione "Amministrazione trasparente" secondo le disposizioni e le modalità del D. Lgs. n. 33/2014 e ss.mm.ii. Le informazioni che la Provincia di Matera deve rendere ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy" di cui l'interessato potrà prendere visione presso la Segreteria Generale.

ART. 27 – Disposizioni finali

La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato e negli allegati tecnici. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile sino al termine previsto al comma 4 dell'art. 17 del D. Lgs. n. 36/2023. La provincia di Matera si riserva la possibilità di effettuare l'avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza e sotto riserva di legge al fine di non causare grave danno all'inizio dell'anno scolastico.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare, di revocare nonché di non affidare l'esecuzione dell'appalto per motivi di pubblico interesse.

L'aggiudicazione non equivale all'accettazione dell'offerta ha sempre carattere provvisorio in quanto è subordinata:

1. all'assenza di irregolarità nelle operazioni di gara;
2. all'approvazione del verbale di gara ed all'aggiudicazione da parte del R.U.P. ai sensi del successivo punto 3;
3. l'aggiudicazione diviene efficace dopo l'esito regolare dei controlli e la verifica dei requisiti richiesti;

Per quanto non espressamente stabilito, le parti faranno riferimento ai vigenti regolamenti provinciali e leggi in materia di contratti pubblici di servizi e forniture.

Allegati al presente capitolato:

-Elenco degli istituti scolastici della Provincia di Matera presso i quali dovrà essere effettuata la consegna e installazione degli arredi.

